



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Entrate, Finanza e Credito**

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento  
Tel. 0461495522 - Fax 0461495409  
e-mail: serv.entrate@provincia.tn.it

Trento, 25 GEN 2011

Prot. n. 5016/44942/11/5 S/3-11

OGGETTO: Circolare n. 1/2011. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2010

**Spett.le**

Associazione Albergatori della Provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

**Spett.le**

Gruppo Giovani Albergatori  
Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

**Spett.le**

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento  
Via Brennero, 182  
38121 TRENTO

**Spett.le**

Associazione Contadini Trentini  
Via Bergamo, 26  
38023 CLES (TN)

**Spett.le**

Associazione Industriali  
Via Degasperi, 77  
38123 TRENTO

**Spett.le**

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

***Spett.le***

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO

***Spett.le***

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Maccani, 189  
38121 TRENTO

***Spett.le***

Confesercenti  
Via Maccani, 207  
38121 TRENTO

***Spett.le***

Federazione provinciale Scuole Materne  
Via Degasperi, 34/1  
38123 TRENTO

***Spett.le***

Federazione Trentina delle Cooperative  
Via Segantini, 10  
38122 TRENTO

***Spett.le***

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Trento e Rovereto  
Vicolo Galasso, 19  
38122 TRENTO

***Spett.le***

Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Via Mazzini, 14  
38122 TRENTO

***Spett.le***

Unione Agricoltori  
Via Guardini, 73  
38121 TRENTO

***Spett.le***

Unione Contadini  
Via Giusti, 40  
38122 TRENTO

**Spett.le**

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)  
Via Solteri, 78  
38121 TRENTO

**Spett.le**

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)  
Via Gorizia, 79  
38122 TRENTO

**e, p.c.: Spett.le**

**Agenzia delle Entrate**

Direzione Provinciale di Trento  
Via Brennero, 133  
**38121 TRENTO**

**e, p.c.: Spett.le**

**Guardia di Finanza**

**Comando Regionale Trentino Alto-Adige**  
Via Vannetti, 15  
**38122 TRENTO**

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2010 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

**1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI**

1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007

1.2 Aliquote IRAP anno 2008

1.3 ALIQUOTE IRAP ANNO 2009

**2. ALIQUOTE IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2010**

**3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI**

3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria

3.2 Agevolazione ridotta in caso di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08

3.3 Nuove iniziative produttive

3.4 Agricoltura

3.5 ONLUS

3.6 Aziende pubbliche di servizi alla persona

**4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

## 1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2010, si riportano di seguito le tabelle relative alle aliquote IRAP applicabili nel territorio provinciale negli anni pregressi.

### 1.1 Aliquote IRAP anni 1998-2007

<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Anno imposta 1998/99</b>	<b>Anno imposta 2000</b>	<b>Anno imposta 2001</b>	<b>Anno imposta 2002</b>	<b>Anni imposta 2003 2004</b>	<b>Anni imposta 2005 2006</b>	<b>Anno imposta 2007</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	<b>1,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>
	Pers.dip: <b>9,6%</b> Altro pers. <b>6,6%</b>	Pers.dip.: <b>3,8%</b>					
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Produzione nei comuni inclusi nelle aree phasing out	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>
Nuove imprese	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Agenzie di viaggio e turismo	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Alberghi e ristoranti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Onlus	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>esenti</b>	<b>esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>

## 1.2 Aliquote IRAP anno 2008

<b>ALIQUEUTE IRAP ANNO IMPOSTA 2008</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2008</b>
Soggetti virtuosi	Art. 15, commi da 2 a 8, LP 23/2007 (per i criteri e le modalità di attuazione si veda la delibera G.P. n. 1466 del 6 giugno 2008)	<b>2,98%*</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo (escluse le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001), cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 27, comma 2, LP 20/2005	<b>0,90%</b>
Cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001	Art. 27, comma 3bis, LP 20/2005	<b>1,40%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>		<b>8,5%</b>
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 22, comma 4, LP 11/2006	<b>2,98%*</b>
Nuove imprese	Art. 27, comma 3, LP 20/2005	<b>2,98%*</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/2007	<b>Esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	Art. 15, comma 1, LP 23/2007	<b>3,44%*</b>

\* Le aliquote contrassegnate con l'asterisco sono state riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, L. n. 244/2007

### 1.3 Aliquote IRAP anno 2009

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2009</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2009</b>
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>non siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	<b>2,98%</b>
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08	Art. 15, comma 1, LP 23/07	<b>3,44%</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 18, comma 3, LP 16/08	<b>0,90%</b>
Amministrazioni pubbliche <b>(metodo retributivo)</b>		<b>8,5%</b>
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2	Art. 18, comma 3, LP 16/08	<b>2,98%</b>
Nuove imprese	Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 27, comma 3, LP 20/05	<b>2,98%</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/2005	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	<b>Esenti</b>

## 2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ANNO 2010

<b>ALIQUOTE IRAP ANNO D'IMPOSTA 2010</b>		
<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Normativa provinciale di riferimento</b>	<b>Aliquote 2010</b>
Riduzione generalizzata per tutti i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>non siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori <b>(1)</b>	Art. 3, commi 1 e 3, LP 2/09	<b>2,98%</b>
Riduzione per i soggetti che applicano l'aliquota ordinaria e che <b>siano incorsi</b> in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	Art. 15, comma 1, LP 23/07	<b>3,44%</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art. 3, comma 2, LP 2/09	<b>0,90%</b>
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)		<b>8,5%</b>
Nuove imprese <b>(2)</b>	Art. 27, comma 3, LP 20/05 Art. 18, comma 4, LP 16/08 Art. 3. comma 3 bis, LP 2/09	<b>2,98%</b>
ONLUS	Art. 12, comma 3, LP 1/05	<b>Esenti</b>
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, comma 9, LP 23/07	<b>Esenti</b>

(1) L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 e per quello successivo.

(2) L'aliquota agevolata si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi. Pertanto, l'agevolazione spetta sia per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2010, che per quelle a suo tempo intraprese negli anni 2008 e 2009.

### 3. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2010

La Provincia ha previsto negli anni la riduzione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi<sup>1</sup>. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2010.

#### 3.1 Riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria (aliquota 2,98 %)

Il legislatore provinciale ha previsto, per i contribuenti IRAP soggetti all'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, l'aliquota del **2,98 per cento**<sup>2</sup>. La predetta agevolazione non spetta se nel periodo d'imposta il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



L'aliquota del 2,98 per cento spetta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 marzo 2009 (data di entrata in vigore della L.P. 2/2009) e per quello successivo.

#### 3.2 Agevolazione ridotta in caso di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 41/08 (aliquota 3,44 %)

Per i soggetti che siano incorsi in provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, **rimane applicabile l'aliquota del 3,44 per cento**.<sup>3</sup>

#### 3.3 Nuove iniziative produttive (aliquota 2,98 %)

Per le **nuove iniziative produttive** intraprese sul territorio provinciale nel 2010 da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,<sup>4</sup> l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura

---

<sup>1</sup> La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20, 29 dicembre 2006, n. 11, 21 dicembre 2007, n. 23, 12 settembre 2008, n. 16 e 28 marzo 2009, n. 2.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

<sup>4</sup> I soggetti di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 45 sono rispettivamente: quelli operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi; banche ed altri enti e società finanziari; imprese di assicurazione.

del **2,98 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.<sup>5</sup>



Si ricorda che possono beneficiare dell'agevolazione d'aliquota per l'anno d'imposta 2010 anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2008 e nel 2009. Tale aliquota infatti si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.<sup>6</sup>

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

### **3.4 Settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi (aliquota 0,90 %)**

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per il **periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2010** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale<sup>7</sup>. Tale aliquota risulta quindi pari allo **0,90 per cento**.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 15 dicembre 2010, n. 357, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della L.P. 2/2009 (norma provinciale che ha previsto la predetta agevolazione), respingendo il ricorso presentato dallo Stato.

### **3.5 ONLUS (esenzione)**

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono **esentate**<sup>8</sup> dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**)<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 3, comma 3 bis, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

<sup>6</sup> La riduzione dell'aliquota è stata a suo tempo prevista dall'articolo 27, comma 3, della L.P. n. 20/2005 per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2008, e dall'articolo 18, comma 4, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16 per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2009.

<sup>7</sup> La riduzione di un punto percentuale è prevista dall'articolo 3, comma 2, della L.P. 28 marzo 2009, n. 2, rispetto all'aliquota stabilita dal legislatore nazionale che è pari all'1,90 per cento, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, l'articolo 3, comma 2 della L.P. 2/2009 ha prorogato l'aliquota dello 0,90 per cento per il settore agricolo e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi fino al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 (anno successivo a quello fissato dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale).

<sup>8</sup> L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

<sup>9</sup> Individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.


### 3.6 Aziende pubbliche di servizi alla persona (esenzione)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 sono **esentate**<sup>10</sup> dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (**ASP**) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)<sup>11</sup>.

## 4. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, seguendo il percorso "Tributi e oneri - Provinciali - Irap".

Distinti saluti.



IL SOSTITUTO DIRIGENTE  
- dott.ssa Paola Pisente -

EM

<sup>10</sup> L'esenzione è prevista dall'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

<sup>11</sup> L'esenzione è stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".